

Proc. n. 1012/2025



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

**Al Signor
Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati
Cuneo**

Oggetto: APP. 2.0, provvedimento assunto ai sensi dell'art.175 bis, c.4 c.p.p.

Per opportuna conoscenza e valutazione, trasmetto il provvedimento con cui, attestato il malfunzionamento dell'applicativo quanto alla fase di iscrizione dei procedimenti, ne ho disposto la sospensione per un periodo di giorni 30 a far tempo dal 1° aprile 2025.

Qualora le criticità accertate vengano, nel frattempo, meno, il provvedimento sarà immediatamente revocato.

Ossequi.

Cuneo, 1° aprile 2025.

Il Procuratore
Onelio Dodero



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

Prot.n. 1006/2025

L'art.3, c. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 2024, n. 206, recante "Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico" (G.U. del 30.12.2024) prevede, tra l'altro, l'obbligo dell'utilizzo del canale telematico per l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) a far tempo dal 1° aprile 2025: "Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale".

Discende che dal prossimo 1° aprile questo Ufficio dovrà procedere esclusivamente tramite l'applicativo ministeriale APP 2.0 alle iscrizioni delle notizie di reato sui diversi registri.

A fronte della previsione e con finalità di verifica del corretto funzionamento, nelle scorse settimane si è disposto

- ♣ che l'Ufficio Iscrizioni utilizzasse l'applicativo informatico per le iscrizioni delle notizie di reato qui pervenute a carico di persone note e di persone ignote
- ♣ che, al pari, i Sostituti assegnatari di ndr di natura ordinaria (dunque non specialistica), né provvedessero alle iscrizioni secondo la procedura data dall'applicativo
- ♣ che allo stesso modo i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro (Ossia questo Procuratore e il Procuratore Aggiunto) assegnassero le ndr.

L'esecuzione di queste procedure ha incontrato diverse criticità tecniche date dall'applicativo, tra cui si deve segnalare che:

- In tema di iscrizione del reato, l'applicativo APP 2.0 permette di inserire unicamente l'articolo di legge che prevede la sanzione penale, ma non anche l'eventuale altro articolo che prevede la condotta punibile. Si tratta di criticità di rilievo, posto che non raramente la normativa speciale prevede con un articolo la sanzione e con altro la descrizione dell'azione punibile, come nella materia dei reati in tema di sicurezza sul lavoro e in materia urbanistica (ad es.art.55 D. Lsg.n.81/2008 e art.44 DPR n.380/2001) e posto che, pertanto, la disposizione che descrive la condotta non è iscrivibile;
- si è talora verificato che, nonostante l'eseguita procedura di "validazione" dell'annotazione preliminare e la successiva trasmissione al magistrato per l'iscrizione/assegnazione, nella schermata "Pendenti" dell'applicativo non erano presenti le relative CNR, rinvenibili unicamente mediante la ricerca nella voce "Monitoraggio Annotazioni Preliminari" che, però, non permette l'ultimazione dell'iscrizione;
- in caso di sequestri di corpi di reato o di cose pertinenti al reato, non è stato possibile procedere al caricamento nell'applicativo App 2.0;
- inoltre, dopo le ultime innovazioni del 28 marzo scorso, si è verificato che nella card "Arrestati, fermati, sequestrati" sia comparso un verbale di sequestro amministrativo eseguito dalla p.g. (sequestro di autoveicolo per guida in assenza di patente), ovviamente non convalidabile; apparendo, pertanto, probabile che nel prossimo futuro altri verbali di sequestro amministrativo compaiano nella card in questione

- talora l'applicativo senza motivo non consente di firmare massivamente i singoli provvedimenti di assegnazione, ciò costringendo a sottoscrivere atto per atto; talora, invece, eseguita la firma massiva, risultano tuttavia poi iscritti solo parte dei procedimenti e degli altri si "perde" notizia e visibilità;
- talora, quando il magistrato procede a sottoscrivere l'atto di iscrizione/assegnazione compare la notizia di un errore ("*Errore imprevisto! Attenzione, si è verificato un errore! TraceId: N/A*") e l'applicativo non consente di proseguire; pertanto, si deve procedere all'iscrizione tramite il SICP
- qualora l'Ufficio Iscrizioni, nella procedura di "validazione" dell'annotazione preliminare, inserisca la materia, il magistrato non ha più la possibilità di modificarla;
- in caso di denunce-querelle trasmesse tramite il PDP dedicato agli Avvocati, l'applicativo "riconosce" soltanto il denunciante/querelante; pertanto, non viene indicata alcuna fattispecie di reato, né le persone deferite e da iscrivere quali sottoposte alle indagini
- di frequente sono comparsi segnalazioni di errori mentre si era nella fase di redazione della bozza di iscrizione da parte dell'utente amministrativo, a seguito delle quali la prosecuzione della procedura è risultata preclusa sia all'utente amministrativo che all'utente magistrato
- nel caso di procedimenti trasmessi da altra Procura del Distretto per competenza territoriale gli atti non sono visualizzabili in App, pur anche agendo sul filtro "Extra-portale"
- le circostanze dei reati vengono classificate in APP come "reati satelliti" salvo non siano le circostanze previste dall'art. 61 c.p., mentre in SICP compaiono esattamente come circostanze
- nella ricezione atti dal Portale Avvocati (PDP), quando si tenta di accedere alla visualizzazione documenti mediante il tasto "visualizza documenti NDR", il sistema non fa vedere alcunché mostrando la dicitura "non sono presenti atti per la notizia di reato da validare".

Questi i malfunzionamenti tecnici riscontrati "sul campo".

Ma accanto a questi, emergono criticità insite nell'organizzazione data al sistema e che non possono risolversi se non con i necessari interventi tecnici.

Ad esempio, i tempi troppo lunghi che richiede l'articolata procedura di validazione delle ndr e di successiva assegnazione e iscrizione, con l'intervento reiterato di più attori, laddove, dopo che il personale amministrativo abbia "validato" la ndr e il magistrato provveduto ad assegnare/iscrivere, quest'ultimo provvedimento dovrà essere "finalizzato" dal personale amministrativo, altrimenti non si avrà un procedimento iscritto e un numero di Registro.

Questa criticità comporta che, in caso di assenza, per qualsivoglia motivo, del magistrato assegnatario se quest'ultimo è anche quello che sottoscrive la scheda di iscrizione, non sarà possibile procedere oltre fino al suo ritorno posto che nessun altro lo può sostituire nell'operazione (se non procedendo, forse, a co-assegnazioni *in itinere*, con tutte le conseguenti problematiche).

Sempre questa criticità del sistema determina problematicità ancor più gravi quando il magistrato sia costretto ad intervenire con urgenza al di fuori dei normali orari d'ufficio del personale amministrativo, ad esempio in tempo di notte o festivo. In questi casi, la redazione degli atti urgenti (ad esempio un decreto di fermo, una operazione d'intercettazione disposta d'urgenza) è posta in essere (e deve essere posta in essere) necessariamente prima che, per assenza del personale, si iscriva nell'applicativo" il procedimento ormai avviato. Da qui, conseguenti problematiche dovute al fatto che nell'applicativo occorre iscrivere provvedimenti necessariamente adottati prima della formale registrazione del procedimento.

Così premesso, si deve rilevare che l'art. 175 bis, c.4 c.p.p. consente il deposito analogico degli atti in caso di malfunzionamento dell'applicativo informatico dato per il processo penale telematico e che tale malfunzionamento può essere attestato (anche) dal dirigente dell'ufficio giudiziario, quando il malfunzionamento "*abbia investito uno specifico ufficio giudiziario o, comunque, un ambito locale*" (cfr. Cass.II Sez. 5.11.2024) ¹.

¹ E infatti, l'art. 175-bis c.p.p. ha disciplinato due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici. "*La prima di esse è quella prevista nei primi due commi di tale articolo, i quali attengono al malfunzionamento cosiddetto certificato (dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia), cioè quello che abbia riguardato il malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia. In questo caso, il malfunzionamento deve essere, oltre che «certificato» dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, «attestato» sul portale dei servizi telematici dello stesso Ministero e «comunicato» dal dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Al medesimo iter procedurale è sottoposto il ripristino del corretto funzionamento dei domini (comma 1).*"

Pertanto, accertate le sopra elencate criticità tecniche e di sistema;
rilevato che le criticità e le carenze si risolvono in un sostanziale *malfunzionamento* dell'applicativo in ragione dell'impossibilità di procedere con la **tempestività** richiesta dalla legge alla fase dell'iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, essendo necessario intervenire il prima possibile concretamente dando avvio all'attività dell'indagine preliminare a tutela dei diritti della persona indagata e di quella offesa;
rilevato che le registrate criticità comportano complessivamente una dilatazione dei tempi di tutta l'attività giudiziaria in termini inaccettabili, poiché influisce negativamente sull'efficiente ed efficace gestione degli affari, nonché sui diritti di tutte le parti;
rilevato che queste evidenti criticità impongono la forzata scelta, anche al fine di non consentire stasi procedurali e organizzative non giustificabili, di ritenere l'applicativo non funzionale all'organizzazione di questo Ufficio e all'osservanza dei principi della ragionevole durata dei procedimenti e dell'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, andando anche a gravare sulla successiva attività giurisdizionale nel complesso, venendo penalizzati anche i rapporti con il Tribunale,

PTM

letto l'art.175 bis, c.4 c.p.p. sentito il Mag.Rif.e richiamato quanto sopra,

ATTESTA, il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo;

DISPONE dal 1° aprile 2025 e per la durata di giorni 30, ossia fino al successivo 30 aprile 2025 la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, e cioè i magistrati e il personale amministrativo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., ove risulti impossibile (o comunque estremamente difficoltoso) l'uso di APP 2.0, di iscrivere le notizie di reato secondo le modalità ordinarie in essere, fermo quanto disposto dagli articoli 110, c. 4, e 111-ter, c.3 c.p.p.

Dispone che il Mag.Rif, previa interlocuzione con il personale amministrativo, con relazione settimanale, informi in ordine al funzionamento dell'applicativo APP 2.0, verificandolo in concreto mediante la prosecuzione e l'implementazione di apposite prove tecniche.
In caso di risoluzione delle criticità sopra evidenziate, si provvederà a immediatamente revocare quanto disposto.

Cuneo, 31.3.2025.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:
al Mag.Rif dell'Ufficio
al R.I.D. requirente
ai magistrati, togati ed onorari,
al personale amministrativo

Si trasmetta:
al Signor Procuratore Generale della Repubblica
al Presidente del Tribunale in sede,
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
Si pubblichi sul sito web dell'Ufficio.

La seconda delle due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici disciplinata dall'art. 175-bis cod. proc. pen. è quella prevista nel comma 4 di tale articolo, il quale attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato", cioè quello che abbia investito uno specifico ufficio giudiziario o, comunque, un ambito locale" (cfr. Cass.II Sez. 5.11.2024).